

Newsletter n. 12 del 14 Maggio 2019

1. REGISTRO DELLE IMPRESE - Approvate le nuove specifiche tecniche per programmi informatici - In vigore dal 15 maggio 2019

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2019, il **decreto direttoriale 2 maggio 2019**, recante l'**approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese** per via telematica o su supporto informatico, di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 8 febbraio 2019.

In particolare il decreto apporta integrazioni alle specifiche tecniche in essere con riguardo:

- all'**aggiornamento della tabella dei Comuni**, alle corrispondenti denominazioni e codice (**Tabella COM**) per accorpamenti, creazione di nuovi Comuni;
- alla **modifica della Tabella STA** seguito della nuova denominazione della Repubblica della Macedonia del nord;
- alla **modifica della Tabella SUI**, per quanto riguarda il nuovo regime di iscrizione delle **Start-up innovative** e di conferma ed aggiornamento dei requisiti e dati, introdotto dalla L. n. 12 del 2019, di conversione del D.L. n. 135/2018 (c.d. "*Decreto semplificazioni*").

Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia a decorrere dal 15 maggio 2019.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati dalla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento della modulistica Registro imprese clicca qui.](#)

2. LEGGE EUROPEA 2018 - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. n. 37/2019

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11 maggio 2019, la **Legge 3 maggio 2019, n. 37**, recante "**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**".

Il provvedimento si compone attualmente di **22 articoli** (contro i 13 iniziali) con i quali si affrontano **6 procedure di infrazione** e **4 casi EU-Pilot**; si risolvono **2 casi di aiuti di Stato illegali**; si attuano **2 direttive già scadute** e si adegua l'ordinamento nazionale a **5 regolamenti europei**.

La legge europea 2018 – **in vigore dal 26 maggio 2019** - si compone di **disposizioni aventi natura eterogenea** che intervengono nei seguenti settori:

- **libera circolazione di persone, servizi e merci** (capo I, articoli 1-7);
- **giustizia e sicurezza** (capo II, articolo 8);
- **trasporti** (capo III, articoli 9 e 10);
- **fiscaltà, dogane e aiuti di Stato** (capo IV, articoli 11-14);
- **diritto d'autore** (capo V, articolo 15);
- **tutela della salute umana** (capo VI, articoli 16 e 17);
- **ambiente** (capo VII, articoli 18-21).

Tra i contenuti della Legge europea si segnala:

- la nuova definizione di "**legalmente stabilito**", in materia di **riconoscimento delle qualifiche professionali** (art. 1, lett. a));

- l'inserimento del tirocinio di adattamento, in alternativa alla prova attitudinale, tra le misure compensative che possono essere prescritte, ai fini del **riconoscimento del titolo professionale** (art. 1, lett. f));
- le minori incompatibilità per quanto riguarda la professione di **agente d'affari in mediazione** (art. 2);
- le nuove norme in materia di **rivendite di tabacchi** e di rilascio e rinnovo dei patentini (art. 4);
- i tempi più certi per il **pagamento delle imprese** nei contratti di appalto con la Pubblica amministrazione: la norma consentirà il rispetto del termine di pagamento di 30 giorni previsto dalla direttiva dell'Unione Europea (art. 5);
- le nuove norme a tutela dei consumatori con il **divieto del fenomeno del c.d. "geoblocking" ingiustificato** (art. 6);
- le nuove disposizioni in materia di **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** (art. 19);
- le nuove disposizioni in materia di **smaltimenti degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione di verde pubblico** (art. 20).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge europea 2018 clicca qui.](#)

2.1. L. N. 37/2019 - LEGGE EUROPEA 2018 - Novità in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali - Modifiche al D.Lgs. n. 206/2007 - Nuova definizione del concetto di "legalmente stabilito"

L'articolo 1 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di **riconoscimento delle qualifiche professionali**, di cui al D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

Una parte di tali interventi è intesa a definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175.

La novella di cui alla **lettera a)** del comma 1 concerne la nozione di cittadino dell'Unione europea "**legalmente stabilito**", posta dalla summenzionata disciplina di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n-septies), del citato D.Lgs. n. 206/2007, introdotta dal D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, che ha recepito la direttiva 2013/55/UE in materia di riconoscimento della qualifiche professionali.

Rispetto alla formulazione attualmente vigente, **si sopprime il requisito della residenza nello Stato** in questione.

Il riferimento alla residenza - osserva la relazione illustrativa governativa - non è previsto nelle direttive europee e ha comportato problemi applicativi.

Con alcune modifiche al D.Lgs. n. 206/2007, viene introdotta una **nuova definizione** del concetto di "**legalmente stabilito**". In particolare, all'articolo 4, comma 1, la lettera n-septies) viene sostituita dalla seguente: «n-septies) "**legalmente stabilito**": un cittadino dell'Unione europea e' legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. E' possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente».

Dunque, un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito in uno Stato membro quando **soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro** e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. La possibilità di essere legalmente stabilito riguarda sia il lavoratore autonomo che il lavoratore dipendente.

La successiva **lettera b)** modifica le norme di **individuazione delle pubbliche amministrazioni competenti** ad esaminare le richieste di riconoscimento di una qualifica professionale.

La successive **lettere c) e d)** riguardano il rilascio della **tessera professionale europea**.

La lettera c) concerne, in particolare, un profilo della procedura di rilascio della tessera professionale europea (istituto previsto per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare).

In base alla norma interna vigente, l'autorità competente deve segnalare al richiedente gli eventuali documenti mancanti e rilasciare ogni certificato che sia già in proprio possesso e che sia richiesto dalla disciplina in oggetto.

La novella - come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito della citata procedura d'infrazione 2018/2175, sulla base dell'articolo 4-ter della direttiva 2005/36/CE2 - riformula quest'ultimo profilo, prevedendo che l'autorità competente rilasci ogni certificato di supporto richiesto dalla medesima disciplina **a prescindere dalla circostanza che il certificato sia in possesso o meno della medesima autorità**.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge europea 2018 clicca qui.](#)

2.2. L. N. 37/2019 - LEGGE EUROPEA 2018 - Novità sulle incompatibilità in materia di professione di agente d'affari in mediazione

All'articolo 2 (rubricato "Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione. Procedura di infrazione n. 2018/2175") è disposta la **sostituzione del comma 3, dell'art. 5, della legge 3 febbraio 1989, n. 39** dal seguente:

«3. *L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.*».

La nuova disposizione è finalizzata ad affrontare un punto della **procedura di infrazione n. 2018/2175**, nel quale viene contestato all'Italia il **carattere sproporzionato delle norme sui criteri di incompatibilità**, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57.

Nell'ambito della citata **procedura di infrazione 2018/2175**, la Commissione europea ha rilevato che l'art. 5, comma 3, della L. 39/1989, **limiterebbe fortemente le attività che un agente immobiliare può svolgere**, osservando che l'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE e l'articolo 49 TFUE prevedono che qualsiasi restrizione dell'accesso a una professione o, più in generale, a un'attività di prestazione di servizi rispetti in particolare il **principio di proporzionalità**: tali restrizioni, per essere giustificate, devono quindi essere proporzionate, adatte alle rispettive professioni e dettate da un motivo imperativo di interesse generale.

L'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE (modificata dalla direttiva 2013/55/UE) prevede l'obbligo per gli Stati membri di valutare se i requisiti stabiliti nel loro ordinamento giuridico per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale siano compatibili con i principi fissati dal medesimo articolo. In particolare, i requisiti che limitano l'accesso a una professione o il suo esercizio **devono essere non discriminatori, giustificati e proporzionati**.

Inoltre, l'articolo 49 TFUE **vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro**. Tale divieto si estende alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

In secondo luogo, l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE consente agli Stati membri di limitare l'esercizio di attività multidisciplinari nelle professioni regolamentate, ma **solo nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione**, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità. Tali restrizioni, per essere giustificate, devono essere proporzionate, adatte alle rispettive professioni e necessarie per garantire l'imparzialità e l'indipendenza dei singoli professionisti.

L'art. 5, comma 3, della L. 39/1989, rappresenterebbe dunque, a giudizio della Commissione, ben più di un divieto di conflitto di interessi e sembrerebbe impedire agli agenti immobiliari di esercitare qualunque altra attività diversa dall'intermediazione immobiliare. Tale divieto ostacolerebbe la possibilità di sviluppare modelli commerciali innovativi e flessibili e limiterebbe la capacità degli agenti immobiliari di offrire servizi adattati alle necessità dei loro clienti.

Ricordiamo che il vigente comma 3 dell'art. 5 della L. n. 39/1989 stabilisce che «3. *L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:*

- a) *con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;*
- b) *con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.*».

L'articolo 2 della L. n. 37/2019, procedendo alla sostituzione del citato comma 3 dell'art. 5, della L. n. 39/1989 **limita l'incompatibilità dell'attività di mediazione** alle seguenti ipotesi:

- a) **attività imprenditoriali** di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni **afferenti al medesimo settore merceologico** per il quale si esercita l'attività di mediazione;
- b) attività svolta in qualità di **dipendente** (ad esclusione delle imprese di mediazione) di:
 1. *ente pubblico o privato,*
 2. *istituto bancario, finanziario o assicurativo;*
- c) esercizio di **professioni intellettuali** afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione;
- d) situazioni di **conflitto di interessi**.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge europea 2018 clicca qui.](#)

2.3. L. N. 37/2019 - LEGGE EUROPEA 2018 - Novità in materia di rivendite di tabacchi e di rilascio e rinnovo dei patentini – Distanza e popolazione in luogo della “produttività minima”

L'articolo 4, rubricato “*Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi - Caso EU-Pilot8002/15/GROW*”, modifica i requisiti in base ai quali si procede all'**istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio**, nonché al **rilascio ed al rinnovo del patentino**, novellando, l'art. 24, comma 42, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla L. n. 111 del 15 luglio 2011. In particolare, il comma 1:

a) per quanto riguarda l'istituzione e i trasferimenti di **rivendite ordinarie**, introduce - in luogo della "produttività minima" - i requisiti della **distanza non inferiore a 200 metri** e della **popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti** ed elimina, di conseguenza, la previsione relativa all'introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttività minima;

b) per quanto riguarda l'istituzione di **rivendite speciali**, introduce gli ulteriori requisiti, identici a quelli stabiliti per l'istituzione di rivendite ordinarie, della **distanza non inferiore a 200 metri** e della **popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti**, espungendo il riferimento a "**parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto**".

L'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio (che giustifica l'istituzione di rivendite speciali) continua a essere valutata **in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento**;

c) sopprime il richiamo al criterio della "produttività minima" per il **rinnovo dei patentini**; per poter valutare la complementarità e non sovrapposibilità degli stessi rispetto alle rivendite, permane il richiamo al criterio della distanza tanto per il rilascio quanto, per effetto della novella, per i rinnovi.

Resta invece fermo il principio generale di cui alla lettera a) del citato comma 42, dell'art. 24, del D.L. n. 98/2011 per cui occorre **contemperare**, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di **garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio**, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel **prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi**.

Ricordiamo che il **comma 42 dell'art. 24 del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011**, ha stabilito che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2013, fossero dettate disposizioni concernenti le modalità necessarie per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di genere di monopolio e per il rilascio ed il rinnovo del patentino.

I principi cui tali disposizioni avrebbero dovuto attenersi erano:

a) *ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;*

b) *istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza e di popolazione;*

c) *(abrogata)*

d) *trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di popolazione;*

e) *istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento, nonché in virtù di parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale.*

f) *rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapposibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione del criterio della distanza”*

In attuazione del citato comma 42 è stato quindi adottato il **D.M. n. 38 del 21 febbraio 2013**.

In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38.

Il comma 3 dell'articolo in commento prevede l'adozione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un **regolamento di attuazione** da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge europea 2018 clicca qui.](#)

2.4. L. N. 37/2019 - LEGGE EUROPEA 2018 - Novità in materia di pagamenti negli appalti pubblici - Sostituito l'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 - Non potranno essere superati i 30 giorni

Una delle novità di maggior rilievo è quella concernente la **tempistica di pagamento degli acconti del corrispettivo degli appalti pubblici**.

Nonostante l'obbligo di saldare i pagamenti nei tempi previsti dalla normativa comunitaria, l'Italia ha accumulato notevoli ritardi, che le sono costati anche dei richiami da parte di Bruxelles.

La Commissione Europea ritiene che il Codice Appalti italiano violi la **Direttiva 2011/7/UE** sui ritardi nei pagamenti, che impone alle autorità pubbliche di eseguire i pagamenti **non oltre 30 giorni** o, in casi singolarmente motivati, 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o, se del caso, al termine della procedura di verifica della corretta prestazione dei servizi.

Da diversi monitoraggi è emerso che, anche dopo il recepimento della Direttiva 2011/7/UE con il **D.Lgs. n. 192/2012**, la P.A. ha più volte sforato i tempi di pagamento, raggiungendo punte di 18 mesi di ritardo.

L'articolo 5 sostituisce interamente l'art. 113-bis rubricato "*Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti*") del **D.Lgs. n. 50/2016** (Codice degli appalti).

La modifica fa seguito all'impegno assunto dal Governo italiano di porre rimedio all'apertura della procedura di infrazione 2017/2090 in materia di **pagamenti negli appalti pubblici**.

La direttiva 2011/7/UE, all'articolo 4, comma 3, lettera a), punto iv), prescrive che - ove la legge preveda procedure di verifica o accettazione della prestazione - il pagamento debba avvenire **entro 30 giorni** di calendario dalla data in cui tali adempimenti si compiono.

Secondo la Commissione europea la disciplina italiana attuale - di fatto - consente alle stazioni appaltanti pubbliche italiane di non rispettare tale termine.

Nell'interpretazione della Commissione europea (esplicitata nel parere motivato ex art. 258 del TFUE), l'articolo 113-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 permette la prassi per cui il pagamento possa intervenire entro 30 giorni dal certificato di pagamento, a sua volta intervenuto entro 30 giorni dal collaudo. Ciò perché gli adempimenti amministrativi che corrono tra collaudo ed emissione del certificato di pagamento - di competenza, rispettivamente, del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento - non sono necessariamente contemporanei (dato il rinvio dell'art. 113-bis all'art. 4, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 231 del 2002).

Il **nuovo testo dell'art. 113-bis** (rubricato "*Termini di pagamento. Clausole penali*") si articola in 4 commi.

Il **comma 1** attiene agli **acconti**. Vi si stabilisce che essi devono essere corrisposti all'appaltatore **entro 30 giorni da ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL)**, a meno che sia espressamente concordato un termine diverso (**mai superiore a 60 giorni**) nei casi in cui tale termine più lungo sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto dovranno essere emessi contestualmente all'adozione di **ogni stato di avanzamento dei lavori** e comunque entro un termine non superiore a **7 giorni** dall'adozione degli stessi.

Il **comma 2** si riferisce invece al **pagamento**. Anche in questo caso la nuova disposizione è volta a eliminare lo iato temporale tra l'adempimento tecnico costituito dal collaudo (o dalla verifica di conformità) e il rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento (RUP), il quale a sua volta consente l'emissione della fattura. Questi elementi divengono contestuali (o comunque separati da un massimo di 7 giorni) e il decorso del termine di 30 giorni muove dal momento in cui - in definitiva - la stazione appaltante pubblica acquisisce in via effettiva l'utilità dell'opera.

Dunque, il responsabile unico del procedimento (RUP) rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore **entro 7 giorni dall'esito positivo del collaudo** o della verifica di conformità. Da questo momento decorreranno i termini (di 30 o al massimo 60 giorni) per l'erogazione del pagamento.

Nel **comma 3**, la novella fa salvo anche il comma 6 dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 231 del 2002, ai sensi del quale - quando è prevista una procedura volta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto - essa **non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio**, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti, previsto nella documentazione di gara e sempre che non si tratti di una condizione gravemente iniqua per il creditore. Sicché, l'appaltatore può attendere un massimo di 67 giorni dopo aver consegnato la merce o il lavoro (30 giorni tra prestazione e sua verifica o collaudo; fino a un massimo di 7 giorni per l'emissione del certificato di pagamento; e 30 giorni per il pagamento), salve le eccezioni dovute alle peculiari caratteristiche del contratto (che possono far tardare il pagamento di ulteriori 30 giorni).

Il **comma 4** disciplina le **penali a carico dell'imprenditore**, lasciando intatto il dettato del previgente comma 2. Esse devono essere pattuite con due requisiti:

- a) *uno che attiene alla tecnica di calcolo, cioè commisurate ai giorni di ritardo nella consegna e devono essere comprese nella forchetta tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto del compenso al giorno, avuto riguardo dell'entità delle conseguenze del ritardo;*
- b) *uno di proporzione, cioè proporzionali all'importo complessivo o alle prestazioni del contratto in modo da non superare comunque il 10 per cento dell'ammontare totale netto.*

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge europea 2018 clicca qui.](#)

2.5. L. N. 37/2019 - LEGGE EUROPEA 2018 – Modifiche al Codice del consumo - Vietato il fenomeno del c.d. “geoblocking” ingiustificato

L'**articolo 6** reca alcune modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo), volte ad adeguare la normativa interna alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018.

Tale Regolamento – al fine di migliorare l'accesso dei consumatori e delle imprese a beni e servizi online – è finalizzato a **vietare il fenomeno** dei **blocchi geografici ingiustificati** (c.d. “geoblocking”) e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno.

Il regolamento stabilisce disposizioni direttamente applicabili che intendono impedire il verificarsi di tali pratiche in determinate situazioni in cui non vi sia una giustificazione oggettiva per l'impiego di un trattamento diverso sulla base di nazionalità, luogo di residenza o di stabilimento.

Vengono, di conseguenza, modificati gli articoli 139 e 144-bis del D.Lgs. n. 206/2005

In primo luogo, all'**art. 139, al comma 1**, tra le disposizioni legislative ivi elencate che disciplinano interessi collettivi dei consumatori dalla cui violazione discende la legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e degli utenti, viene aggiunto il richiamo al citato Regolamento (UE) n.2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018 (nuova lettera b-quater)).

In secondo luogo, viene integrato l'**art. 144-bis, comma 9** del Codice del consumo, aggiungendovi due nuovi commi (9-bis e 9-ter), volti, rispettivamente, a designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento, nonché il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) quale organismo competente a fornire assistenza ai consumatori in caso di controversia tra consumatore e professionista.

Più in dettaglio, il **nuovo comma 9-bis** dell'art. 144 designa l'**Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)** quale organismo responsabile dell'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) n. 2018/302, prevedendo altresì che, in relazione a tale regolamento, l'AGCM svolga le funzioni di autorità competente per l'esecuzione della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004.

In conseguenza dell'attribuzione all'AGCM della qualifica di organismo responsabile dell'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) n. 2018/302, il nuovo comma 9-bis prevede inoltre che, in materia di accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo regolamento, si applichi l'articolo 27, commi da 2 a 15, del Codice del consumo, il quale disciplina i poteri inibitori e sanzionatori esercitabili dell'AGCM.

Il **nuovo comma 9-ter** designa il **Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET)** quale organismo competente a fornire assistenza ai consumatori in caso di controversia tra un consumatore e un professionista, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2018/302.

Per tali finalità, la norma prevede l'applicazione della procedura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge europea 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento \(UE\) 2018/302 clicca qui.](#)

2.6. L. N. 37/2019 - LEGGE EUROPEA 2018 - Novità in materia di RAEE - Modifiche al D.Lgs. n. 49/2014 - Introdotto l'obbligo di comunicazione annuale di dati all'ISPRA

L'**articolo 19** (rubricato “Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE”) si occupa del caso EU-pilot 8718/16/ENVI,

discendente dalla **non corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE**, intervenendo con alcune modifiche sul Decreto legislativo 49/2014, attuativo di tale direttiva.

Le principali modifiche introdotte sono quattro.

La prima riguarda il **comma 3 dell'art. 14** (rubricato "*Tasso di raccolta differenziata*"), che attualmente stabilisce che "*Il monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta di cui al presente articolo è affidato all'ISPRA*".

A tale disposizione viene aggiunto il seguente periodo: «*A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome **trasmettono annualmente e gratuitamente all'ISPRA i dati relativi ai RAEE:***

- a) ricevuti presso i distributori;*
- b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;*
- c) oggetto di raccolta differenziata*".

Viene così introdotto **l'obbligo a carico dei produttori e dei terzi che agiscono a loro nome, di trasmettere, con cadenza annuale e gratuitamente**, all'ISPRA determinati dati relativi ai RAEE (art. 19, comma 1, lett. a)).

Dunque, le **informazioni necessarie a verificare il raggiungimento del tasso di raccolta dei RAEE a livello nazionale**, comprese le informazioni relative ai centri di raccolta e ai dati inerenti ai RAEE oggetto di raccolta differenziata, devono essere trasmesse annualmente e gratuitamente all'ISPRA, quale garante dell'attività di monitoraggio del sistema di gestione dei RAEE.

Con la novella dell'**articolo 23, comma 3**, del D.Lgs. n. 49/2014, si riconduce i casi di rimborso dei contributi ai produttori di AEE ai soli previsti dalla direttiva. Vengono così eliminati **i casi di rimborso dei contributi ai produttori di AEE non previsti dalla direttiva** (art. 19, comma 1, lettera b)).

Viene poi sostituito il **comma 7 dell'art. 28** (rubricato "*Marchio di identificazione del produttore*") con il seguente: «*7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica*» (art. 19, comma 1, lett. c)).

La norma interviene in materia di disposizioni dedicate agli **obblighi di informazione** da garantire nei casi eccezionali in cui, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, non sia possibile apporre segni sull'apparecchiatura. In particolare, si prevede che, qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il simbolo e il marchio sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono **apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica**.

L'obbligo di apporre il simbolo (rappresentato dal contenitore di spazzatura su ruote barrato) e il marchio, oltre che sull'imballaggio e sulle istruzioni d'uso, come già attualmente previsto dal decreto, riguarda nella norma in esame anche la garanzia dell'apparecchiatura, e, con una modifica approvata in sede referente si è specificato "anche se in formato digitale",

La lettera d) interviene sull'**articolo 30, comma 2**, del citato D.Lgs. n. 49/2014 per specificare le modalità con cui il produttore, nel caso intenda vendere apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) in uno Stato dell'Unione europea diverso da quello nel quale è stabilito, debba provvedere ad **identificare il proprio "rappresentante autorizzato" presso tale Stato**. Tale figura è prevista dalla direttiva come "*la persona responsabile dell'adempimento degli obblighi del produttore nel territorio di tale Stato membro*" (art. 19, comma 1, lett. d)).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge europea 2018 clicca qui.](#)

[2.7. L. N. 37/2019 - LEGGE EUROPEA 2018 - Novità in materia di smaltimento degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico - Modifiche all'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006](#)

L'**articolo 20** è relativo allo **smaltimento degli sfalci e delle potature** e risulta finalizzato alla chiusura del Caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI concernente specifiche ulteriori "esclusioni" dalla normativa sui rifiuti introdotte dal legislatore nazionale all'**articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152/2006** (Codice dell'ambiente), rispetto al testo della direttiva europea sui rifiuti.

Il provvedimento **modifica tale norma** che nel testo attualmente vigente è in contrasto col diritto UE.

La modifica stabilisce, in sostanza, che sono **esclusi dal regime dei rifiuti** anche gli **sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di Comuni**, a patto che il materiale sia usato in agricoltura o per produrre energia anche fuori del luogo di produzione o con cessione a terzi se non si danneggia l'ambiente e non si mette in pericolo la salute.

La disposizione **novella l'articolo 185, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006** (c.d. Codice dell'ambiente), recante esclusioni dall'applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, **la cui lettera f) viene interamente sostituita dalla seguente:**

«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, **la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso** quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, **gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni e delle città metropolitane**, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero concessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

L'articolo 20 della L. n. 37/2019 si riferisce alla **chiusura del Caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI**, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato come il legislatore nazionale non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

Tale norma europea **esclude dalla nozione di rifiuto**, oltre alle materie fecali, la paglia e ogni "altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

Si ricorda che l'articolo 185 del codice dell'ambiente, recante "Esclusioni dall'ambito di applicazione", prevede, nel testo attualmente vigente, che non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del Codice medesimo una serie di fattispecie, tra cui, alla lettera f) vigente:

- **le materie fecali**, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del medesimo articolo 185, fattispecie confermata dalla disposizione in esame;
- **la paglia**, fattispecie anch'essa confermata dalla disposizione in esame;
- **gli sfalci e le potature** provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a) fattispecie questa - non più espunta, come era nel testo originario della norma in esame - bensì riformulata in base alla novella in esame;
- nonché **ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso** destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana: disposizione come detto in parte riformulata dalla novella qui in esame.

In base al **nuovo testo della lettera f)** in parola, si prevede che **non rientrino nel campo di applicazione della Parte IV del Codice ambientale** relativa alla gestione dei rifiuti i seguenti materiali:

- **materie fecali**, se non contemplate dal comma 2, lettera b), dello stesso articolo 184 (fattispecie già prevista a legislazione vigente);
- **paglia** (fattispecie già prevista a legislazione vigente), e **altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso** quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, **gli sfalci e le potature** effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali. Rispetto alla legislazione vigente, viene prevista la caratteristica che queste siano effettuate **nell'ambito delle buone pratiche colturali**; nonché
- **gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di comuni e città metropolitane**.

Tale modifica ricalca sostanzialmente quanto previsto, a legislazione vigente, circa la fattispecie degli sfalci e delle potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e) - vale a dire i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi urbane, quali giardini, parchi e aree cimiteriali - di cui, con la modifica in parola, si reintroduce l'esclusione (dalla applicazione della normativa sui rifiuti).

Si prevede che tali materiali siano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, con metodi che non danneggiano l'ambiente e la salute umana.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge europea 2018 clicca qui.](#)

3. REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI - Esteso alla posta cartacea - Dal 6 maggio è attivo il servizio per i cittadini

Con un comunicato stampa del 7 maggio scorso comparso sul proprio sito istituzionale, il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che è attivo il servizio gratuito di iscrizione dei cittadini al **Registro Pubblico delle Opposizioni** per non ricevere **pubblicità cartacea** indesiderata agli indirizzi postali presenti negli **elenchi telefonici pubblici**.

L'estensione dell'ambito di applicazione del Registro alla posta cartacea - stabilita dall'art.1, comma 54, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 e regolamentata dal D.P.R. n. 149/2018 - ha equiparato il trattamento per finalità di marketing degli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici pubblici a quello delle relative numerazioni, **estendendo l'opt-out telefonico a quello cartaceo**. Pertanto in assenza

dell'esercizio del diritto di opposizione attraverso il Registro sono consentiti i contatti pubblicitari tramite telefono o posta cartacea.

Come previsto dal Regolamento attuativo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento **è stata completata la realizzazione tecnica del Registro esteso alla posta cartacea.**

Al fine di garantire ai cittadini un tempo congruo per bloccare l'invio di posta pubblicitaria indesiderata, gli operatori di marketing dovranno attendere i termini stabiliti dal medesimo Regolamento per poter utilizzare, previa verifica con il Registro Pubblico delle Opposizioni, gli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici degli utenti che non hanno espresso l'opposizione.

Il trattamento degli indirizzi postali per fini commerciali rimarrà valido anche a seguito dell'iscrizione nel Registro solo se gli operatori avranno raccolto apposito consenso dell'interessato, secondo la normativa vigente in materia di privacy e in particolare il Regolamento (UE) 2016/679.

Il servizio, attivo dal 2011 per le opposizioni alle chiamate di telemarketing, è stato realizzato e sarà gestito dalla **Fondazione Ugo Bordoni** - che svolge attività di supporto alla Pubblica Amministrazione nel campo dell'ICT - su affidamento del Ministero dello Sviluppo Economico attraverso un contratto di servizio.

Dal punto di vista operativo, gli intestatari di un numero presente negli elenchi telefonici pubblici a partire **dal 6 maggio 2019** possono iscriversi al Registro esprimendo l'opposizione sia alle chiamate di telemarketing sia alla pubblicità cartacea.

Gli utenti già iscritti al servizio per non ricevere la pubblicità telefonica potranno richiedere l'iscrizione per non ricevere nemmeno quella cartacea. L'opposizione può essere espressa mediante quattro modalità disponibili: web, numero verde, email e raccomandata.

Per quanto riguarda l'estensione del servizio a tutti i numeri riservati (cellulari inclusi), stabilita dalla Legge n. 5/2018, in seguito ai lavori svolti dal tavolo tecnico inter-istituzionale appositamente istituito dal Ministero dello sviluppo economico, è attualmente in corso l'iter di approvazione del Regolamento attuativo, che una volta emanato completerà la riforma del telemarketing, garantendo ai cittadini un maggiore controllo dei propri dati personali.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa del Ministero dello sviluppo economico clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

4. CERTIFICATI BIANCHI - Pubblicato il decreto direttoriale che approva la Guida operativa redatta dal GSE

Con **decreto direttoriale del 30 aprile 2019**, pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico, è stata approvata la **Guida operativa** per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi.

Con lo stesso decreto è stata anche **aggiornata la tabella recante le tipologie progettuali ammissibili**, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018 in materia di Certificati Bianchi.

La Guida, redatta dal Gestore Servizi Energetici (GSE), riporta le informazioni utili per la predisposizione e la presentazione delle richieste di accesso agli incentivi nonché indicazioni sulle potenzialità di risparmio energetico derivanti dalla applicazione delle migliori tecnologie disponibili nei principali settori produttivi.

Il meccanismo dei certificati bianchi è nato a livello europeo per il raggiungimento degli obiettivi del pacchetto "**clima-energia 20-20-20**", successivo al Protocollo di Kyoto.

Lo scopo, da raggiungere entro il 2020, è quello di:

- diminuire le **emissioni di CO₂** del 20%,
- portare al 20% la quota di energia prodotta da **fonti rinnovabili**,
- aumentare del 20% il **risparmio energetico**.

In Italia, lo schema dei **certificati bianchi**, detti anche **titoli di efficienza energetica (TEE)**, è uno dei tre meccanismi statali di incentivazione dei progetti di efficienza energetica (gli altri due sono le detrazioni fiscali, note anche come **ecobonus**, e il **conto termico**).

Lo schema è stato avviato nel 2005 e ha consentito cumulativamente di risparmiare quasi 26 milioni di TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) al 2017, risultando di gran lunga il più longevo e produttivo incentivo per l'efficienza energetica.

Le attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi sono **affidate al Gestore Servizi Energetici (GSE)**.

I Certificati Bianchi sono titoli negoziabili che **certificano i risparmi energetici** conseguiti negli **usi finali di energia**, realizzando interventi di incremento dell'efficienza energetica.

Il sistema dei CB – come si legge dal sito del GSE - è un meccanismo di incentivazione che si basa su un regime obbligatorio di risparmio di energia primaria per i **distributori di energia elettrica e gas naturale** con più di **50.000** clienti finali.

Per ogni anno d'obbligo, **dal 2017 al 2020**, sono stati fissati gli obiettivi di risparmio che i distributori devono raggiungere attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica.

I soggetti obbligati **possono adempiere** alla **quota d'obbligo** di risparmio in due modi:

1) realizzando **direttamente** o attraverso le società da essi controllate, o controllanti, i progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo;

2) **acquistando** i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo, ovvero altri distributori, ESCO certificate o utenti finali pubblici o privati che hanno nominato un EGE certificato.

Per ogni **TEP** (Tonnellata Equivalente di Petrolio) di risparmio conseguito grazie alla realizzazione dell'intervento di efficienza energetica, **viene riconosciuto** un **Certificato** per tutta la sua vita utile stabilita dalla normativa per ogni tipologia di progetto (da 3 a 10 anni).

I soggetti volontari e i soggetti obbligati scambiano i CB sulla **piattaforma di mercato gestita dal GME** o attraverso contrattazioni bilaterali.

Tutti i soggetti ammessi al meccanismo sono inseriti nel Registro Elettronico dei Titoli di Efficienza Energetica presso il GME (Gestore Mercati Energetici).

Ricordiamo, infine, che per presentare progetti è necessario nominare ogni anno l' "**Energy Manager**" se si superano le soglie dell'art. 19 della legge 10/1991, ossia 10.000 tep/anno per l'industria e 1.000 tep per gli altri settori (a tale proposito, si veda la nostra Newsletter n. 10 del 13 aprile 2019, al punto 11).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati dal sito Ministero dello sviluppo economico clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più dal sito del GSE clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito del GME clicca qui.](#)

5. NUOVE TARIFFE INAIL - Disponibili 4 Guide per illustrare le novità e gli adempimenti - Autoliquidazione dei premi entro il 16 maggio prossimo

1) L'INAIL, lo scorso 2 maggio ha diffuso gli aggiornamenti sull'**autoliquidazione 2018-2019**.

Nell'ambito di tali aggiornamenti ha diffuso **4 guide illustrative** per ogni gestione tariffaria (industria, artigianato, terziario e altre attività) nonché le prime FAQ di carattere generale.

Dalla loro lettura emergono alcune importanti precisazioni per gli operatori.

Ogni guida è corredata da un **quadro comparativo** delle tariffe 2000-2019 con le nuove tariffe con particolare evidenza dei nuovi riferimenti classificativi.

La **revisione delle tariffe dei premi assicurativi** arriva, a quasi vent'anni dall'ultima modifica intervenuta con il D.M. 12 dicembre 2000.

I precedenti tassi di tariffa facevano riferimento alla curva infortunistica del triennio 1995-1997, che risultavano di circa il 40% superiore rispetto a quella del triennio 2013-2015, presa ora in considerazione per il calcolo dei premi.

La revisione, nasce, inoltre, dall'esigenza di aggiornare la mappatura dei processi lavorativi tenuto conto dei cambiamenti economici, delle nuove modalità organizzative del lavoro e dello sviluppo tecnologico.

Il risultato dell'attenta analisi ha portato alla ridefinizione del nomenclatore tariffario attraverso:

- l'aggregazione di lavorazioni esistenti;
- l'istituzione di nuove voci, corrispondenti a nuove forme produttive o di erogazione di servizi;
- l'applicazione di voci esistenti a nuove modalità, anche organizzative, di lavoro;
- l'apertura del nomenclatore a nuove lavorazioni ancora in fase di sviluppo.

La revisione, infine, attraverso la considerazione dei relativi oneri, ha dato rilevanza alle nuove missioni affidate all'Istituto dal 2000, specie in materia di prevenzione, nonché al miglioramento delle prestazioni, assicurando le necessarie risorse finanziarie.

La revisione delle tariffe INAIL è stata approvata con il **decreto interministeriale 27 febbraio 2019**, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1121, della L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e comporta una **riduzione del tasso medio complessivo della gestione assicurativa del 32,72% rispetto a quello del 2000**.

La struttura della nuova **Tariffa ordinaria dipendenti (TOD)** ha conservato l'articolazione in **4 gestioni tariffarie**: • Industria, • Artigianato, • Terziario, • Altre attività.

Ciascuna gestione è, a sua volta, suddivisa in 10 grandi gruppi e le lavorazioni sono raccolte in comparti produttivi omogenei.

Le voci di tariffa sono state **ridotte da 739 a 595** (cfr. Tabella 1 e Tabella 2).

2) Per consentire l'adeguamento dei flussi gestionali, per l'anno 2019 sono stati prorogati i termini per l'autoliquidazione dei premi.

In particolare:

- È stato posticipato al **31 marzo 2019** il termine del 31 dicembre 2018 previsto per la comunicazione ai datori di lavoro degli elementi necessari al calcolo del premio assicurativo, sulla base delle nuove voci di Tariffa. Entro tale data, l'Inail inoltra per via telematica la comunicazione del nuovo tasso applicabile per l'anno 2019 e rende disponibili nel fascicolo aziende le nuove basi di calcolo dell'autoliquidazione;
- È stata differita al **16 maggio 2019** la scadenza del 16 febbraio 2019 per l'invio della comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte;
- È stato rinviato al **16 maggio 2019** il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento, tramite F24 e F24 EP, dei premi ordinari, dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione. Nel caso di pagamento rateale, entro il 16 maggio 2019 dovranno essere versate le prime due rate della rateazione.
- È stata differita la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni dal 28 febbraio 2019 al **16 maggio 2019**.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo delle quattro guide clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare l'opuscolo che descrive la struttura delle nuove tariffe clicca qui.](#)

6. TURISMO DEL VINO - Fissati i requisiti e gli standard minimi per l'esercizio dell'attività enoturistica

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019, il **Decreto 12 marzo 2019**, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ha approvato l2 "**Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica**".

Con l'intento di **valorizzare le potenzialità del turismo del vino**, di **promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità** e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio, il Ministero delle politiche agricole ha adottato le **linee guida e gli indirizzi relativamente ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica** con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica, prevista ai commi dal 502 al 505 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).

Secondo quanto stabilito all'art. 1, comma 502 della L. n. 205/2017, con il termine «**enoturismo**» si intendono "*tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine*".

Coerentemente con questa definizione, **sono considerate attività enoturistiche** tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo:

- le **visite guidate ai vigneti** di pertinenza dell'azienda, alle cantine,
- le **visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite**, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere;
- le **iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo** svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica;
- le **attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali**, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti e gli standard in questione (art. 1, comma 3).

L'attività enoturistica è considerata **attività agricola connessa** ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del Codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del Codice civile e può essere esercitata, previa presentazione al Comune di competenza della **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto in questione.

Fermi i requisiti generali, anche di carattere **igienico-sanitario e di sicurezza**, previsti dalla normativa vigente, il decreto – in vigore dal 16 aprile 2019 - prevede i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:

- 1) **apertura settimanale o anche stagionale** di un **minimo di tre giorni**, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
- 2) **strumenti di prenotazione** delle visite, preferibilmente informatici;
- 3) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- 4) **sito o pagina web aziendale**;
- 5) indicazione dei **parcheggi** in azienda o nelle vicinanze;
- 6) **materiale informativo sull'azienda** e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano;
- 7) esposizione e distribuzione del **materiale informativo sulla zona di produzione**, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;
- 8) **ambienti dedicati** e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;
- 9) **personale** addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni;
- 10) **l'attività di degustazione del vino** all'interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purchè non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
- 11) svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra:
 - a) titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti;
 - b) dipendenti dell'azienda;
 - c) collaboratori esterni (art. 2, comma 1)

L'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire **con prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa**, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui è svolta l'attività enoturistica.

Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione (art. 2, comma 2).

3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con le organizzazioni più rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, e con gli enti preposti o abilitati, la **formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti**, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi di cui al presente decreto.

Ferma l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, le Regioni definiscono le **funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie** sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto (art. 2, comma 4).

Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche l'attività enoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali nelle relative materie (art. 2, comma 5).

Il Ministero con apposito decreto potrà istituire un **logo identificativo** per l'indicazione facoltativa dell'enoturismo di cui potranno beneficiare i soggetti che svolgono l'attività enoturistica (art. 3).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7. ANTINCENDIO CONDOMINI - Dal 6 maggio in vigore le nuove norme di sicurezza

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019, il **6 maggio 2019** è entrato in vigore il **D.M. 25 gennaio 2019** che ha apportato modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246, concernente **norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione**.

Il decreto sulla sicurezza antincendio nelle abitazioni che introduce misure di prevenzione commisurate all'altezza degli edifici.

Per "**altezza antincendi**" negli edifici civili non si intende l'altezza di gronda, ma l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

Il decreto, che aggiorna il D.M. n. 246/1987, individua quattro livelli di prestazione antincendio in base all'altezza antincendi dell'edificio:

- **L.P. 0** per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
- **L.P. 1** per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
- **L.P. 2** per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
- **L.P. 3** per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.

Per ogni gruppo sono indicati i compiti e le funzioni del **responsabile dell'attività antincendio** e degli occupanti.

Al crescere dell'altezza antincendi, il decreto introduce via via misure preventive e attività di pianificazione dell'emergenza.

Negli edifici di altezza antincendi superiore a 80 metri o con più di mille occupanti scatta inoltre l'obbligo di **nominare un coordinatore per la gestione dell'emergenza**.

Il provvedimento **si applica a decorrere dal 6 maggio 2019 agli edifici di nuova costruzione** e a quelli esistenti che siano oggetto di **interventi** comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.

Gli edifici esistenti avranno due anni di tempo, quindi fino al **6 maggio 2021**, per l'adeguamento all'obbligo di installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza. Invece, per mettersi in regola e adottare le **misure organizzativo-gestionali**, calibrate in funzione dell'altezza degli edifici, previste nella nuova norma, i condomini esistenti (di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri) avranno **un anno di tempo**.

(Fonte: *Edilportale*)

LINK:

[Per scaricare il testo del nuovo decreto 25 gennaio 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. n. 246/1987 coordinato con le modifiche apportate dal D.M. 25 gennaio 2019 clicca qui.](#)

8. DIRITTO DI ACCESSO CIVICO - Ammesso solo per documenti o informazioni detenute dalla P.A. - Non è riconosciuto per controllare i rapporti tra privati

Il diritto di accesso civico generalizzato, come disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, **non si può estendere a documenti o informazioni che non sono detenute dalla Pubblica Amministrazione** oppure sono detenute da amministrazioni diverse da quella interrogata dall'interessato.

Inoltre lo stesso diritto **non è riconosciuto dall'ordinamento per controllare l'attività dei privati o i rapporti tra essi intercorrenti**.

Lo ha stabilito la **Sezione I quater, del TAR del Lazio**, con la **sentenza n. 4122, pubblicata il 28 marzo 2019**.

Com'è noto, – si legge nella sentenza - l'articolo 5 del decreto legislativo 33 del 2013 (c.d. "*Decreto Trasparenza*"), dopo aver riconosciuto, al primo comma, il **diritto di chiunque di richiedere i documenti**, le informazioni e i dati che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a pubblicare, al secondo comma **ricosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti**, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nei limiti e per le finalità indicate dallo stesso comma.

Il diritto di **accesso civico generalizzato**, denominato anche **accesso universale**, ai sensi del suddetto secondo comma dell'articolo 5, pur conoscendo i limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, espressamente presi in considerazione dall'articolo 5-bis, **comprende qualsiasi documento o qualsiasi informazione detenuta dalla pubblica amministrazione**.

Tale diritto, d'altra parte, **non si può estendere a documenti o informazioni che non sono detenute dalla Pubblica Amministrazione** oppure **sono detenute da amministrazioni diverse da quella interrogata dall'interessato**.

Viene riconosciuto il diritto di accesso generalizzato allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Il diritto di accesso riconosciuto dalla norma, per la natura pubblicistica che è propria di esso, è un **diritto funzionale a un interesse pubblico**, ravvisabile, appunto, nel controllo generalizzato e diffuso sull'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ciò si distingue **dal diritto di accesso documentale** riconosciuto dalla legge sul procedimento amministrativo, posto a tutela di interessi privati e che presuppone una posizione soggettiva differenziata.

Affinché il diritto sia esercitabile, in ogni caso, è necessario – scrivono i giudici - che sia funzionale allo scopo stabilito dalla legge, ravvisabile nel controllo generalizzato sul buon andamento della pubblica amministrazione e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Il diritto di accesso civico generalizzato **non è invece riconosciuto dall'ordinamento per controllare l'attività dei privati o i rapporti tra essi intercorrenti.**

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza del TAR del Lazio clicca qui.](#)

9. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - Escluso l'istituto del silenzio-assenso - E' necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'INL

È escluso l'istituto del silenzio-assenso in caso di richiesta di **autorizzazione all'installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti che consentono il controllo a distanza dell'attività lavorativa**, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 300 del 20 maggio 1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori). Quindi, se l'Ispettorato del Lavoro non risponde alla richiesta, **l'azienda non può avvalersi delle disposizioni contenute nella L. n. 241/1990**, le quali affermano che il silenzio dell'amministrazione competente equivalga ad accoglimento della domanda.

A confermarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'**interpello n. 3 dell' 8 del maggio 2019**, in risposta a un quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con il quale si chiedeva se il silenzio dell'organo amministrativo adito, in relazione all'istanza di autorizzazione, potesse essere considerato un assenso tacito all'istanza medesima, in virtù del quale l'impresa potesse procedere all'installazione degli impianti richiesti.

E' bene ricordare che il citato articolo 4, comma 1, della L. n. 300/1970 è stato, prima sostituito dal D.Lgs. n. 151/2015 che ha introdotto una diversa configurazione dell'obbligo di installazione degli impianti di videosorveglianza, poi modificato dal D.Lgs. n. 185/2016 (c.d. *Decreto Correttivo al Jobs Act* operativo a partire dall'8 ottobre 2016).

Stando a quanto stabilito da questo ultimo intervento normativo in senso cronologico *“gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”*.

È quindi necessario che si verifichi (alternativamente) una delle tre casistiche affinché si possa legittimamente, previa richiesta, installare tali apparecchiature.

Pertanto, laddove l'impianto di videosorveglianza o controllo a distanza sia necessario per una delle predette esigenze su elencate, la norma prevede che gli strumenti possano essere installati **previo accordo** collettivo stipulato dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).

In alternativa, nel caso si faccia invece riferimento a imprese con unità produttive ubicate in diverse Province della stessa Regione, ovvero in più Regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Laddove non si giunga a un accordo con le rappresentanze sindacali, si procede con la **richiesta di autorizzazione alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)**.

È possibile ricorrere direttamente alla richiesta di autorizzazione amministrativa anche nel caso in cui non sia presente alcuna rappresentanza sindacale in azienda.

Pertanto, tornando al quesito posto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, la risposta fornita dal Ministero del Lavoro è negativa.

Per quanto sin qui rilevato – conclude il Ministero – *“la formulazione dell'articolo 4, primo comma, della legge n. 300 del 1970 non consente la possibilità di installazione ed utilizzo degli impianti di controllo in assenza di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale (l'accordo sindacale) o amministrativo (il provvedimento)”*.

Tale interpretazione appare condivisa anche dalla **giurisprudenza**, la quale ha da ultimo affermato che *“la diseguaglianza di fatto e quindi l'indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell'imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, dà conto della ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile, potendo alternativamente essere sostituita dall'autorizzazione della direzione territoriale del lavoro”* (cfr. Cass. pen. n. 22148/2017), in continuità con un orientamento interpretativo consolidato in materia (cfr. Cass. pen. n. 51897/2016; Cass. civ. n. 1490/1986).

Alla luce di quanto evidenziato – conclude il Ministero - non è, quindi, configurabile l'istituto del silenzio-assenso, occorrendo l'emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'interpello clicca qui.](#)

10. GARANTE PRIVACY - Adottato un nuovo regolamento che disciplina le procedure interne aventi rilevanza esterna - Dettate nuove regole per la gestione di reclami e ispezioni

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2019, la **delibera 4 aprile 2019, n. 98**, recante "Regolamento n. 1/2019. Procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, nonché all'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori".

Con tale delibera sono state definite le **procedure interne all'Autorità aventi rilevanza esterna**, avviate su istanza di parte o d'ufficio, anche in materia del regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - «RGPD»), sulla liceità e correttezza dei trattamenti.

Il presente regolamento – **in vigore dal 9 maggio 2019** - disciplina:

- a) le **procedure interne all'Autorità aventi rilevanza esterna**, avviate su istanza di parte o d'ufficio e finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante;
- b) il **procedimento con il quale il Garante adotta i provvedimenti correttivi** di cui all'art. 58, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - «RGPD»), ed **irroga le sanzioni** di cui all'art. 83 del medesimo regolamento.

Nell'esercizio dei compiti e dei poteri demandati al Garante dalla normativa vigente e dalla disciplina comunque rilevante in materia di trattamento dei dati personali, in particolare per quanto riguarda il controllo sulla liceità e correttezza dei trattamenti, il Garante – secondo quanto stabilito all'art. 3 – "ispira la propria azione a **principi di trasparenza, ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione**, realizzando l'interesse pubblico connesso a ciascuna attività secondo criteri di buona amministrazione, economicità, adeguatezza e imparzialità, valorizzando l'utilizzo di tecniche informatiche e della telematica. A tal fine, si tiene conto anche della natura e della gravità degli illeciti da accertare in rapporto ai relativi effetti e all'entità del pregiudizio che essi possono comportare per uno o più interessati, della probabilità di comprovarne la sussistenza, nonché delle risorse disponibili".

Agli articoli 8 e seguenti vengono indicate le procedure in materia di "**reclami**".

Secondo quanto disposto dall'art. 142 del Codice "Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto".

I reclami correttamente presentati possono determinare l'avvio di un **procedimento amministrativo**, orientato a criteri di semplicità delle forme osservate, di celerità ed economicità.

Il dipartimento cui il reclamo è assegnato avvia un'**istruttoria preliminare** e, fermo e informa l'istante dello stato o dell'esito del reclamo entro tre mesi dalla data della sua ricezione o della sua regolarizzazione.

L'istruttoria preliminare può essere svolta contestualmente in relazione a più reclami aventi il medesimo oggetto o che riguardano il medesimo titolare o responsabile del trattamento, oppure trattamenti di dati tra loro correlati.

Al termine dell'istruttoria preliminare, il reclamo può essere archiviato se:

- a) la questione prospettata con il reclamo non risulta riconducibile alla protezione dei dati personali o ai compiti demandati al Garante;
- b) non sono ravvisati, allo stato degli atti, gli estremi di una **violazione della disciplina** rilevante in materia di protezione dei dati personali;
- c) si tratta di una **richiesta eccessiva**, in particolare per il carattere pretestuoso o ripetitivo;
- d) la questione prospettata con il reclamo è stata **già esaminata dall'Autorità**.

In caso contrario, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è possibile inviare al Garante **scritti difensivi o documenti** e chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità (art. 13).

Il destinatario della comunicazione può richiedere, con specifica istanza debitamente motivata, una **proroga non superiore a quindici giorni**.

Agli articoli 21 e seguenti vengono indicate le procedure in materia di **attività di controllo ed ispettive**.

Nel corso dell'attività ispettiva, della quale può essere dato preavviso, è possibile:

- a) controllare, estrarre ed acquisire copia dei documenti, anche in formato elettronico;
- b) richiedere informazioni e spiegazioni;
- c) accedere alle **banche dati** ed agli archivi;
- d) acquisire copia delle banche dati e degli archivi su supporto informatico (art. 22, comma 6).

Il soggetto sottoposto ad ispezione può farsi assistere da consulenti di propria fiducia e fare riserva di produrre la documentazione non immediatamente reperibile entro un termine congruo, di regola non superiore a trenta giorni (art. 22, comma 7).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 98/2019 dalla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 98/2019 dal sito del Garante Privacy clicca qui.](#)

11. DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E PROPRIETA' - Dal Garante Privacy richieste maggiori garanzie e alti livelli di sicurezza

Nella newsletter n. 452 del 29 aprile 2019, il Garante Privacy ha affrontato il problema del rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, che dal 2017 sostituisce il certificato di proprietà e la carta di circolazione di un veicolo, chiedendo maggiori garanzie.

Il rilascio del documento sarà gestito interamente in via telematica e prevede lo scambio di informazioni tra banche dati pubbliche.

Lo schema di decreto predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è volto a semplificare le procedure e gli adempimenti riferiti allo "Sportello telematico dell'automobilista" (STA), secondo il Garante va integrato "***in modo da garantire adeguate misure di sicurezza e la precisa identificazione dei soggetti coinvolti e dei ruoli loro assegnati***".

Nel suo parere il Garante pone l'attenzione, in particolare, sul fascicolo digitale che raccoglie i dati personali del proprietario, la situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli ed eventuali provvedimenti amministrativi e giudiziari. Una mole di informazioni delicate e rilevanti, se si considera che ogni anno vengono rilasciati circa 10 milioni di documenti unici. Un trattamento di dati che, alla luce del nuovo Regolamento europeo, rientra tra quelli su larga scala soggetti a un regime più stringente.

L'Autorità evidenzia dunque la **necessità di adottare alti livelli di sicurezza dei sistemi di trattamento**, attraverso l'implementazione di misure tecniche e organizzative che consentano la massima protezione dei dati e ne garantiscano il recupero in caso di violazioni, manomissioni o perdita.

Inoltre, considerata la centralità del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei soggetti coinvolti quali ACI, delegazioni dell'ACI e imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si rende necessaria la loro corretta e trasparente individuazione, così come una precisa assegnazione dei ruoli di titolare, contitolare e responsabile del trattamento.

L'Autorità chiede che tali misure necessarie per tutelare i diritti dei cittadini siano previste nello schema di decreto o nel successivo atto ministeriale da adottare previo parere del Garante, con il quale saranno definite le procedure necessarie al funzionamento dello STA.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere del Garante Privacy clicca qui.](#)

12. MASSIMARIO NAZIONALE DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA DI MERITO - Pubblicata la Prima Edizione

Arriva il primo Massimario nazionale della giurisprudenza tributaria di merito. E' stato, infatti, presentato negli scorsi giorni a Roma, e sarà disponibile, oltre che in edizione cartacea, anche in formato digitale accedendo ai siti istituzionali di tutti i soggetti partecipanti al progetto il **primo Massimario nazionale della giurisprudenza tributaria di merito** (II° Semestre 2017 – I° Semestre 2018).

Il lavoro, che costituisce un ambizioso punto di arrivo di un vasto progetto organizzativo, ha raccolto e selezionato per la prima volta le **massime estratte dalle sentenze tributarie di merito più significative**, emesse dalle Commissioni Tributarie di tutta Italia.

La pubblicazione è stata realizzata **grazie al contributo** del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle Entrate, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Consiglio Nazionale Forense.

Grazie ad un **indice analitico**, sarà più facile individuare gli oggetti trattati, selezionare le aree tematiche e quindi individuare le singole massime dalle quali l'utente potrà risalire al testo delle relative sentenze, tutte pubblicate per esteso sul sito del CERDEF (Centro di Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria).

LINK:

[Per scaricare il testo del Massimario clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) **Assosoftware**, con le ultime **FAQ** sulla fatturazione elettronica interviene in merito:

- a) alla **nuova delega necessaria agli intermediari incaricati prima del 21 dicembre 2018** per aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche dal 31 maggio 2019;
- b) alle **e-fatture verso i clienti esteri**.

LINK:

[Per accedere alle FAQ clicca qui.](#)

2) Con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, è stato reso noto che con **decreto ministeriale n. 42/2019 del 17 aprile 2019** è stata aggiornata l'**indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) L'**Autorità Garante per la protezione dei dati personali**, ha presentato, il 7 maggio 2019, la **Relazione sull'attività svolta nel 2018**.

La Relazione chiude il settennato del Collegio presieduto da Antonello Soro e illustra i diversi fronti sui quali è stata impegnata in questi anni l'Autorità. La Relazione fa inoltre il punto **sullo stato di attuazione della legislazione in materia alla luce del Regolamento UE 2016/679** e indica gli scenari che si aprono per la protezione dei dati personali.

L'obiettivo dell'Autorità è stato in questi anni quello di rispondere alle sfide poste dai nuovi modelli economici fondati sullo sfruttamento dei dati e, di conseguenza, alle accresciute esigenze di tutela dei diritti fondamentali delle persone, assicurando una sempre più efficace protezione dei loro dati.

Il 2018 ha peraltro rappresentato per l'Autorità una tappa di grande importanza con l'entrata nella sua piena applicazione del nuovo Regolamento UE in materia di dati personali, che ha introdotto nuovi diritti per gli individui e nuove responsabilità per chi, soggetti privati o pubblici, tratta i dati.

LINK:

[Per accedere sito del Garante e consultare la relazione clicca qui.](#)

4) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 10 maggio 2019, ha pubblicato l'aggiornamento del **primo trimestre 2019** circa i dati dell'Osservatorio sulle **partite IVA**.

Sono state aperte **196.060 nuove partite Iva** nei primi tre mesi del 2019, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si registra un **aumento del 7,9%**.

Nel settore produttivo, le attività professionali risultano il settore con il maggior numero di aperture di partite Iva, seguito dal commercio e dalle costruzioni.

Rispetto all'anno scorso, tra i settori principali i maggiori aumenti si notano nell'istruzione (+22,9%), nelle attività professionali (+19,2%) e nei servizi alle imprese (+16%).

Il 77% delle nuove aperture di partita Iva è stato aperto da **persone fisiche**, il 18,5% da **società di capitali**, il 3,5% da **società di persone**; la quota dei "non residenti" e "altre forme giuridiche" rappresenta complessivamente l'1% del totale delle nuove aperture.

Il 45% delle nuove aperture è localizzato al **Nord**, il 22% al **Centro** e quasi il 33% al **Sud e Isole**.

Rispetto al 2018 si è avuto un **incremento di avviamenti**: i maggiori in Valle d'Aosta (+26,9%), Calabria (+16%) e Liguria (+12,6%); solamente in Abruzzo si registra una lieve flessione (-1,8%).

LINK:

[Per scaricare il documento del MEF clicca qui.](#)

5) Nel primo trimestre dell'anno le startup innovative italiane hanno **superato per la prima volta quota 10mila**, assestandosi precisamente a **10.075 al 31 marzo 2019**.

Il loro ruolo sempre più marcato nel panorama nazionale (rappresentano ormai il **3%** di tutte le società di recente costituzione, e coinvolgono oltre **55mila soci e addetti**) rafforza sempre di più la necessità di un'adeguata attività di monitoraggio e analisi delle evidenze.

I rapporti trimestrali del Ministero dello sviluppo economico, insieme alla Relazione Annuale del Ministro al Parlamento sullo Startup Act prevista dal D.L. n. 179/2012, rappresentano un contributo importante in tal senso, specie in ragione delle specificità del fenomeno.

Si tratta tipicamente di **imprese giovani**, aggettivo da intendersi in una duplice accezione: oltre ad essere tutte costituite da meno di 5 anni (come richiesto dalla norma), le startup presentano almeno un socio **under-35** nel **42,9%** dei casi, dato nettamente superiore rispetto al 33,7% registrato tra tutte le neo-imprese "non innovative".

Altra caratteristica saliente delle startup innovative, strettamente collegata alla precedente, è la loro appartenenza alla categoria delle **micro-imprese**. Solo 4 startup su 10 (4.271) hanno almeno un dipendente, e anche queste ultime presentano in media non più di **3,1 addetti** ciascuna, contro i 5,6 delle altre imprese di recente costituzione.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

6) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, il **decreto 30 aprile 2019**, firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che rende pienamente operativi i nuovi **Piani Individuali di Risparmio (PIR)**.

La novità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, è legata al fatto che le agevolazioni fiscali sono collegate a una quota d'investimenti dedicati a Start-up e PMI innovative.

Con questo provvedimento, pertanto, si regolamentano le modalità e i criteri di investimento in PMI che dovranno essere effettuati in parte in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali e in parte in quote o azioni di fondi per il venture capital, ovvero organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono almeno il 70 per cento dell'attivo nelle predette imprese.

Le nuove disposizioni si applicheranno ai PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, mentre per i PIR costituiti fino al 2018 continuerà invece ad applicarsi la disciplina previgente con la possibilità di adeguamento del portafoglio di investimento alla nuova disciplina.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Dopo l'addio al roaming (da metà giugno 2017), l'Unione europea dà ora il via libera al **tetto massimo sui costi per le telefonate all'estero relativamente all'Eurozona**.

Dal Parlamento europeo è, infatti, arrivato il **via libera al pacchetto telecomunicazioni** approvato con 590 voti a favore, 23 astenuti e 63 voti contrari. Previsto un taglio dei costi per le telefonate internazionali.

A decorrere **dal 15 maggio 2019** le telefonate internazionali nell'Unione europea avranno un **costo massimo di 19 centesimi al minuto**.

Le regole prevedono anche un **tetto di 6 centesimi per gli sms** e il potenziamento della sicurezza degli utenti che usano servizi basati sul web come Skype e WhatsApp, anche attraverso l'uso della crittografia.

Sempre per quanto riguarda il mondo della telefonia, il pacchetto telecomunicazioni consentirà agli utenti di **mantenere il proprio numero di telefono fino a un mese** dopo la cessazione del contratto con il vecchio gestore telefonico. Inoltre la compagnia dovrà risarcire all'utente il credito residuo e, in caso di ritardi nel cambio gestore, dovrà versare un indennizzo nelle casse del consumatore.

LINK:

[Per Saperne di più clicca qui.](#)

8) La **Patente Europea del Computer (ECDL)**, che fin dalla metà degli anni '90 viene assegnata a coloro che portano a termine un percorso di formazione acquisendo competenze informatiche cambia nome. Nel vecchio continente si passa da **ECDL (European Computer Driving Licence)** a **ICDL (International Certification of Digital Literacy)**, adottando l'appellativo già impiegato al di fuori dei confini europei.

Il cambiamento porta con sé anche una **riorganizzazione dei moduli** pensata in modo da adeguarsi alle nuove **competenze digitali** e da consentire una personalizzazione tale per rispondere alle specifiche esigenze. Continueranno a essere assegnate le **certificazioni** riconosciute in tutto il mondo e in grado di assicurare che i diretti interessati (ad oggi in Italia circa 2,5 milioni di persone) siano in possesso delle conoscenze necessarie all'utilizzo di strumenti e sistemi tecnologici o legati al mondo online.

A darne notizie è **AICA (Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico)**, in qualità di membro dell'organismo internazionale ECDL Foundation, descrivendo la nuova articolazione dei **moduli** che in Italia verranno introdotti in modo graduale con un percorso destinato a concludersi entro i prossimi anni.

Una scelta dettata dalla volontà di non stravolgere immediatamente né l'attività dei test center accreditati né lo svolgimento dei corsi di formazione già avviati.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

9) Il 10 maggio 2019 è stato pubblicato dall'Agenzia delle Entrate un opuscolo dal titolo **"Società e associazioni sportive dilettantistiche: la definizione agevolata delle liti pendenti"**. Si tratta di un **vademecum che illustra l'istituto della pace fiscale per società e associazioni sportive dilettantistiche**.

Possono aderire alla pace fiscale solo le società e le associazioni sportive dilettantistiche (ex articolo 90, legge n. 289/2002) dotate del **riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI**.

Un **requisito fondamentale** per gli enti è quello di risultare **iscritti nel registro del CONI alla data del 31 dicembre 2017**.

Lo strumento della pace fiscale prevista dall'articolo 7 del DL 119 del 2018 si applica solo agli **avvisi di accertamento** che riguardano **Ires, Irap e Iva** e che sono riferiti a periodi d'imposta in cui la società o l'associazione risultava iscritta nel registro del CONI.

E come si specifica nel documento, ci si può avvalere solo per le imposte in contestazione **fino a 30.000 euro**, per ogni periodo d'imposta per il quale pende la controversia. Il limite vale per Ires e Irap, mentre per le liti che riguardano avvisi di accertamento finalizzati al recupero dell'Iva, è anche possibile superarlo.

Gli **atti impositivi diversi** da quelli indicati e oltre i limiti stabiliti possono rientrare nella **definizione agevolata delle liti pendenti** previste per tutte le categorie di contribuenti, regolata dall'**articolo 6** del D.L. n. 119/2018.

LINK:

[Per scaricare il testo del vademecum clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

... I PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STANNO MIGLIORANDO !

Continua il miglioramento sistematico dei tempi di pagamento delle Pubbliche amministrazioni italiane.

A comunicarlo è il Ministero dell'economia e delle finanze con un **comunicato stampa del 8 maggio 2019**.

Il sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) ha registrato il **pagamento di 20,3 milioni di fatture, su un totale di 28 milioni emesse nel 2018**.

I tempi di pagamento relativi a tali fatture mostrano in media un anticipo di un giorno rispetto ai termini previsti dalla legge (questo dato subirà un leggero peggioramento man mano che saranno disponibili i dati sul complesso dei pagamenti).

Nel 2016 e nel 2017 i tempi medi di ritardo erano rispettivamente di 16 giorni e 10 giorni.

La tendenza alla riduzione dei tempi di pagamento risulta generalizzata per i diversi comparti delle Pubbliche amministrazioni, sebbene permangano situazioni differenziate a livello territoriale.

Rispetto al dato medio nazionale, il **Nord** presenta tempi di pagamento mediamente inferiori di 8 giorni, mentre il **Sud** fa registrare un valore medio superiore di 11 giorni e quello del **Centro** risulta di 3 giorni superiore.

Il processo di miglioramento dei tempi di pagamento, riscontrato nel triennio di osservazione, è stato favorito dai diversi interventi diretti a consentire il rispetto dei termini di pagamento stabiliti dalla Direttiva Europea 2011/7/UE.

Lo **stock di debito residuo scaduto e non pagato** alla data del 31 dicembre 2018 risulta, per il complesso dei 28 milioni di fatture, pari a circa 26,9 miliardi.

Il dato si riferisce alle fatture emesse nel 2018 in quanto con l'avvio del sistema Siope Plus per molti enti si è avviata l'acquisizione automatica dei dati di pagamento.

Va tenuto conto – precisa il Ministero - che in questa stima tutte le fatture per le quali non è stata effettuata la comunicazione del pagamento sono state considerate come non pagate; è, pertanto, probabile che tale dato sovrastimi il debito effettivo relativo alle fatture emesse nel 2018. Il dato sarà, quindi, oggetto di successivi aggiornamenti in esito alle verifiche con le Amministrazioni debtrici.

LINK:

[Per accedere al sito del Ministero dell'economia e delle finanze clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 6 AL 14 MAGGIO 2019)

1) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 30 aprile 2019: Disciplina attuativa dei piani di risparmio a lungo termine. . (Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Legge 3 maggio 2019, n. 37: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018. (Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11 maggio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

3) Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Decreto 19 aprile 2019: Approvazione del secondo aggiornamento all'Elenco nazionale degli alberi monumentali d'Italia. (Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 6 AL 14 MAGGIO 2019)

1) Decisione (UE) 2019/701 della Commissione del 5 aprile 2019, che stabilisce un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare nell'etichettatura dei prodotti cosmetici. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 121 del 8 maggio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 13 maggio 2019).

N.B. Il presente regolamento stabilisce il modello standard di formulario per le informazioni e i dati da includere nella relazione annuale presentata da ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)